


CONVENZIONE

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
INNOVAZIONE & LAVORO

 Provincia di Roma - Ufficio... <i>M/1</i>	
Anno <i>2008</i> ...	Classificazione... <i>LFP</i>
Fascicolo <i>CONVENZIONI</i>	
N. <i>0023601</i>	DATA <i>19.2.08</i>

TRA

L'Amministrazione Provinciale di Roma, con sede in Roma, Via IV Novembre n. 119/A, codice fiscale n. 80034390585, nella persona del Dirigente del Servizio I – Dipartimento XI, per la carica domiciliato presso la sede dell'Amministrazione Provinciale,
di seguito anche Provincia.

E

"PROVINCIA S.p.A." Società Unipersonale, con sede in Roma, via Ventiquattro Maggio n. 46 , p. Iva 09487591001, nella persona del Direttore Generale Maurizio Apicella, nato Campagna (SA), il giorno 2 febbraio 1962, per la carica domiciliato presso la sede della Società;
di seguito anche società

visti gli obiettivi programmatici e di governo del Dipartimento XI – Servizio I, in linea con gli indirizzi politici espressi dall'Assessorato al Lavoro e alla Qualità della Vita;

visto il D.Lgs. n. 469/97 recante il "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della Legge 15/03/1997, n. 59" ed in particolare l'art. 2 comma 1 e 4, che ascrive funzioni e compiti connessi e strumentali all'esercizio di quelli conferiti;

vista la legge della Regione Lazio n. 38/98 relativa alla "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro" ed in dettaglio l'art. 19 comma 2, che attribuisce funzioni e compiti connessi e strumentali all'esercizio di quelle di cui al comma 1;



vista l'istituzione, tra i servizi del Dipartimento II, del "Servizio Partecipazioni Azionarie e Ufficio Fiscale", che si pone quale tramite tra la Giunta Provinciale (organo di indirizzo politico dell'Amministrazione) e le società partecipate al fine di trasmettere alle stesse la volontà dell'ente secondo le regole della "Governance", nonché esercita attività di controllo sull'attuazione degli indirizzi impartiti;

visto che Provinciattiva trova nel suo statuto la definizione del proprio oggetto sociale, così come mutuato dagli indirizzi per le attività indicati nella deliberazione del Consiglio Provinciale n. 151 del 03/08/2006 e lo svolgimento per conto dei soci e di altri committenti di attività e progetti mirati al supporto della ricerca scientifica legata al trasferimento tecnologico;

visto che Provinciattiva ha come obiettivo l'assistenza tecnica per l'ideazione, la progettazione, la gestione e l'innovazione di servizi legati allo sviluppo territoriale e in particolare quelli diretti allo sviluppo dell'occupazione nel territorio della Provincia di Roma;

visto che Provinciattiva opera esclusivamente per la Provincia di Roma garantendo una serie di servizi specialistici di assistenza tecnica per l'assolvimento dei suoi compiti istituzionali e gestisce alcuni progetti specifici tendenti a consolidare e sviluppare l'operatività di diversi settori dell'Amministrazione Provinciale;

visto che le predette attività sono svolte esclusivamente a favore e supporto dell'Amministrazione Provinciale che, in considerazione della totale partecipazione al capitale sociale di PROVINCIAATTIVA S.p.A., ed in relazione a quanto previsto dagli artt. 5 dell'Atto Costitutivo e 4 dello Statuto, esercita di fatto un controllo effettivo su di essa, analogo a quello esercitato su servizi che attuano funzioni di propria competenza istituzionale;



visto l'art. 112 del D.Lgs. 267/2000 in base al quale *"gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali"*;

visto l'art. 113, comma 5, lettera c), del D.Lgs 267/2000, così come modificato dal D.L. n. 269/2003, in virtù del quale l'affidamento di servizi è consentito qualora la titolarità dei servizi stessi sia attribuita a: *"[...] a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano"*;

visto l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 233/2006, convertito in Legge n. 248/2006, in base al quale *"... le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti ..."*;

visto il Progetto di cui all'Allegato "A" "Innovazione & Lavoro" che si propone di perseguire le seguenti finalità:

1. Favorire la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica e/o organizzativa da parte di imprese per le PMI in settori ritenuti strategici per il tessuto economico della Provincia di Roma;
2. rafforzare la cooperazione fra gli attori dello sviluppo economico locale e le strutture di ricerca;



3. favorire la figura del promotore tecnologico inteso come colui che sviluppa il suo progetto di ricerca e innovazione oppure un progetto di innovazione richiesto da una PMI;
4. identificazione dei fabbisogni delle imprese sul piano delle innovazioni.

CONSIDERATO

- che un'amministrazione pubblica può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti amministrativi e tecnici, senza far ricorso ad entità esterne e pertanto, può affidare, ad un'altra entità giuridica di diritto pubblico, l'appalto di servizi secondo il principio dei cosiddetti "affidamenti in house providing";
- che la Provincia intende realizzare l'intervento di cui in oggetto, riservando a personale interno:
 - la responsabilità del progetto;
 - le attività di verifica e validazione;
 - la supervisione e la verifica sulle attività di concertazione e condivisione;
 - la supervisione e la verifica degli iter procedurali e amministrativi;
 - il monitoraggio del progetto;
 - la gestione delle procedure finanziarie;

ed a PROVINCIAATTIVA S.p.A:

- redazione e pubblicazione del Bando per "Promotori Tecnologici";
- gestione delle procedure di selezione legate al Bando per "Promotori Tecnologici";
- coordinamento dell'attività di affiancamento ai Promotori Tecnologici;
- reperimento delle imprese per il trasferimento tecnologico;
- gestione del piano di comunicazione.

RITENUTO

- che il capitale sociale della costituita società è di € 750.000,00 (settecentocinquantamila virgola zero zero) e che all'atto della stessa costituzione la Provincia di Roma detiene, in qualità di unico socio, l'intero capitale sociale;



- che il carattere interamente pubblico di PROVINCIAATTIVA S.p.A. è tale da consentire che la partecipazione della Provincia di Roma avvenga nel rispetto del principio di diritto comunitario del c.d. "controllo analogo";
- che potranno essere ammessi a far parte della Società solo i Comuni presenti nel territorio provinciale ed in ogni caso alla Provincia di Roma è riservata la maggioranza assoluta del capitale sociale (50+1);
- che lo statuto e l'atto costitutivo della predetta società sono conformi alle nuove disposizioni in materia di diritto societario ed al quadro legislativo, regolamentare e giurisprudenziale nazionale e comunitario;
- che, dunque, ricorrono tutti i presupposti necessari per "legittimare il c.d. affidamento "in house providing";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :

ARTICOLO 1

RICHIAMO DELLE PREMESSE

Le premesse e le disposizioni legislative richiamate, unitamente all'Atto costitutivo ed allo Statuto, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ARTICOLO 2

OGGETTO

Il presente atto prevede e disciplina, ai sensi della disposizioni legislative vigenti, dello Statuto e dell'Atto costitutivo, i rapporti tra la Provincia di Roma e PROVINCIAATTIVA S.p.A. in merito alla realizzazione del Progetto "Innovazione & Lavoro";

attraverso attività di :

- redazione e pubblicazione del Bando per "Promotori Tecnologici";
- gestione delle procedure di selezione legate al Bando per "Promotori Tecnologici";
- coordinamento dell'attività di affiancamento ai Promotori Tecnologici;
- reperimento delle imprese per il trasferimento tecnologico; gestione del piano di comunicazione;



- supporto operativo alle fasi di concertazione e condivisione; comunicazione e presentazione del lavoro complessivo;

ARTICOLO 3

OBIETTIVI

Il presente accordo ha come obiettivo la gestione di attività rivolte a:

1. Favorire la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica e/o organizzativa da parte di imprese per le PMI in settori ritenuti strategici per il tessuto economico della Provincia di Roma;
2. rafforzare la cooperazione fra gli attori dello sviluppo economico locale e le strutture di ricerca;
3. favorire la figura del promotore tecnologico inteso come colui che sviluppa il suo progetto di ricerca e innovazione oppure un progetto di innovazione richiesto da una PMI;
4. identificazione dei fabbisogni delle imprese sul piano delle innovazioni

ARTICOLO 4

DURATA

La presente convenzione ha durata fino al 20 agosto 2009.

E' fatta salva la possibilità di concedere, previa opportuna motivazione, proroga.

ARTICOLO 5

CORRISPETTIVI

Per l'erogazione delle attività di cui all'art. 2 della presente convenzione la Provincia di Roma corrisponderà a PROVINCIAATTIVA S.p.A., a titolo di corrispettivo, l'importo di € 233.333,33 oltre I.V.A. pari € 280.000,00 Iva inclusa.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato direttamente alla Società nel modo seguente:

- il 40% alla data di sottoscrizione della presente convenzione;
- il 40% ad avvenuta selezione delle risorse umane necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Progetto;



- il 20% alla fine dell'attività progettuale, previa presentazione di relazione finale sul raggiungimento finale degli obiettivi progettuali;

La liquidazione dei suddetti importi avverrà, a positiva verifica delle attività svolte, dietro presentazione della relativa fattura.

ARTICOLO 6

IMPEGNI DELLA SOCIETÀ

La Società "PROVINCIAATTIVA S.p.A." nello svolgimento delle attività, oggetto della presente convenzione, si conforma agli indirizzi del Dirigente del Servizio I – Dipartimento XI, responsabile unico del procedimento.

La responsabilità del progetto per le attività svolte da PROVINCIAATTIVA S.p.A. è affidata al suo Direttore Generale, che dovrà garantire il continuo raccordo con gli uffici provinciali per uno svolgimento congiunto del progetto.

La Società si impegna ad attenersi alle direttive della Giunta Provinciale di cui alla deliberazione n. 843/29. del 18.07.2007, finalizzate alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché a garantire il controllo analogo della Provincia sulla società stessa per tutta la durata del presente contratto.

ARTICOLO 7

CONTROLLO DELLA PROVINCIA

La Provincia verificherà la coerenza delle ipotesi progettuali proposte con gli indirizzi del responsabile unico del procedimento e quelli programmatici settoriali delle Amministrazioni interessate.

La verifica sul risultato dell'attività svolta e sulla documentazione prodotta, ai fini delle liquidazioni del corrispettivo, sarà effettuata dal Responsabile del procedimento, Dirigente del Servizio I – Dipartimento XI.

ARTICOLO 8

IMPEGNI DI PROVINCIAATTIVA

Provinciattiva è l'unico soggetto responsabile dell'espletamento delle formalità necessarie per ottenere i permessi e le autorizzazioni richieste per l'esecuzione della



convenzione a norma delle leggi e del regolamenti vigenti nel luogo in cui vengono realizzate le azioni. Qualora Povinciattiva non sia in grado di ottenere qualsivoglia permesso o autorizzazione, ne informa immediatamente il responsabile del Progetto. La Provincia e Provinciattiva, di comune accordo, e tenuto conto dell'incidenza della situazione creatasi sulle azioni programmate decideranno in merito alle opportune modifiche da ratificare da parte dei firmatari della presente convenzione.

Provinciattiva è l'unico responsabile di qualsiasi perdita, danno, pregiudizio arrecato a terzi (compreso il proprio personale) conseguente all'esecuzione della Convenzione; è altresì responsabile direttamente della relativa compensazione delle azioni intraprese per il conseguimento degli obiettivi assegnati.

ARTICOLO 9

RISOLUZIONE E RECESSO

La Provincia di Roma, in caso di mancata, inesatta o ritardata esecuzione della singola attività progettuale potrà dichiarare risolta la presente convenzione previa diffida ad adempiere inoltrata a Provinciattiva con assegnazione di un congruo termine per l'adempimento non inferiore a 15 giorni.

Provinciattiva è tenuta a comunicare immediatamente alla Provincia qualunque impedimento atto ad influenzare l'applicazione della convenzione e a fornire tutte le informazioni necessarie per addivenire ad una soluzione concordata.

In caso di inadempienze di particolare gravità nell'espletamento delle attività o di interruzione totale o parziale delle attività medesime, non dipendenti da cause di forza maggiore, la Provincia ha la facoltà di recesso, anche unilaterale, dall'accordo previa messa in mora rimasta senza effetto, per inadempimento.

ARTICOLO 10

RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano alla riservatezza sui dati e su quanto venuto a conoscenza durante l'esercizio delle attività comuni, impegnandosi sin dalla data di sottoscrizione della presente convenzione a non divulgare notizie, documenti,



elaborati progettuali, ricerche e dati statistici frutto delle attività comuni, senza il reciproco preventivo accordo scritto.

ARTICOLO 11

PROPRIETÀ

La proprietà degli elaborati prodotti è della Provincia di Roma, che potrà utilizzarli secondo le modalità che riterrà più idonee ed adeguate alle proprie esigenze.

ARTICOLO 12

CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie sorte tra le Parti e non risolte amichevolmente sarà competente, in via esclusiva, il foro di Roma.

ARTICOLO 13

DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo le Parti concordemente rinviando alle norme del Codice Civile.

Letto, Confermato e Sottoscritto.

ROMA, lì **19 FEB. 2008**

PROVINCIAATTIVA S.p.A.

Il Direttore Generale

(Dott. Maurizio Apicella)



PROVINCIA DI ROMA

Il Dirigente Servizio I Dip. XI

(Dott. Antonio Capitani)

